

**N. 00224/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2011 REG.RIC.
N. 00395/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2011, proposto da:

Nicola Pettorossi, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Scapillati, Andrea Latessa, con domicilio eletto presso Andrea Latessa in Campobasso, via Pirandello, 37;

contro

Regione Molise, Ufficio Centrale elettorale regionale c/o Corte di Appello di Campobasso, Ministero dell'Interno, Presidenza del Cons. dei Ministri, Ufficio Centrale elettorale circoscrizionale di Campobasso c/o Trib. di Campobasso, Consiglio Regionale del Molise, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ufficio Centrale elettorale circoscrizionale di Isernia c/o Trib. di Isernia; Antonio D'Aimmo, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo

Colalillo, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43;

nei confronti di

Angelo Michele Iorio, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Angela Prencipe, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Paolo Di Laura Frattura, Quintino Vincenzo Pallante, Massimo Romano, Felice Di Donato, Filippo Monaco, Salvatore Ciocca, Francesco Totaro, Michele Petrarroia, Cristiano Di Pietro, Carmelo Parpiglia, Gennaro Chierchia, Danilo Leva, Cosmo Tedeschi; Luigi Velardi, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Di Nezza, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Mario Pietracupa, Michele Scasserra, Nicola Eugenio Romagnuolo, Vincenzo Bizzarro, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Antonio Chieffo, Angiolina Fusco, Gianfranco Vitagliano, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Colalillo, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Vincenzo Niro, Filoteo Di Sandro, rappresentati e difesi dagli avv. Anton Giulio Giallonardi, Annamaria Passarella, Giacomo Papa, con domicilio eletto presso Annamaria Passarella in Campobasso, via Principe di Piemonte, 20; Riccardo Tamburro, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Vincenzo

Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Giuseppe Sabusco, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Enrico Follieri, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Nicola Cavaliere, Domenico Izzi, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Colalillo, Enrico Follieri, Michele Coromano, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Franco Giorgio Marinelli, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Papa, Anton Giulio Giallonardi, Annamaria Passarella, con domicilio eletto presso Annamaria Passarella in Campobasso, via Principe di Piemonte, 20; Lucio De Bernardo, rappresentato e difeso dagli avv. Anton Giulio Giallonardi, Giacomo Papa, Annamaria Passarella, con domicilio eletto presso Annamaria Passarella in Campobasso, via Principe di Piemonte, 20;

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2011, proposto da:

Mariolga Mogavero, Michele Di Giglio, Giuseppe Di Gregorio, Francesco Di Biase, Pietro Ferrazzano, Simona Contucci, Costantino Manes, Fernando Mastrogiorgio, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;

contro

Regione Molise, Ufficio Centrale Elettorale Regionale Presso la Corte

di Appello di Campobasso, Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Campobasso c/o il Tribunale di Campobasso, Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Isernia c/o il Tribunale di Isernia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Regionale del Molise;

nei confronti di

Angelo Michele Iorio, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Angela Prencipe, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Paolo Di Laura Frattura, Quintino Vincenzo Pallante, Massimo Romano, Felice Di Donato, Filippo Monaco, Salvatore Ciocca, Francesco Totaro, Michele Pietraroia, Cristiano Di Pietro, Carmelo Parpiglia, Gennaro Chierchia, Danilo Leva, Cosmo Tedeschi; Luigi Velardi, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Mario Pietracupa, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Antonio Chieffo, Antonio D'Aimmo, Angiolina Fusco, Gianfranco Vitagliano, rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Follieri, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Michele Scasserra, Riccardo Tamburro, Nicola Eugenio Romagnuolo, Vincenzo

Bizzarro, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Vincenzo Niro, Filoteo Di Sandro, Lucio De Bernardo, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Papa, Anton Giulio Giallonardi, Annamaria Passarella, con domicilio eletto presso Annamaria Passarella in Campobasso, via Principe di Piemonte, 20; Giuseppe Sabusco, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Di Nezza, Vincenzo Colalillo, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Nicola Cavaliere, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Coromano, Vincenzo Colalillo, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43; Franco Giorgio Marinelli, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Papa, Annamaria Passarella, Anton Giulio Giallonardi, con domicilio eletto presso Annamaria Passarella in Campobasso, via Principe di Piemonte, 20; Domenico Izzi, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Vincenzo Colalillo, Michele Coromano, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 405 del 2011:

delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del rinnovo del Consiglio della Regione Molise svoltesi il 16 e 17 Ottobre 2011, ed in particolare:

A) del Verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall'Ufficio

Centrale Regionale di Campobasso in data 11 novembre 2011, relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Molise del 16 e 17 ottobre 2011 nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati.

B) dei Verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali delle Province di Campobasso ed Isernia ed in particolare quelli di proclamazione degli eletti consiglieri nelle liste proporzionali rispettivamente del 15 novembre 2011 (Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso) e del 14 novembre 2011 (Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia), nonché di tutti gli atti istruttori ivi richiamati nonché di ogni atto conseguente o connesso, anche non conosciuto.

C) dei provvedimenti adottati dall'Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Circoscrizionali di Campobasso e di Isernia con cui sono stati ammessi alla predetta competizione elettorale i contrassegni e le liste provinciali PROGETTO MOLISE – IORIO PRESIDENTE, MOLISE CIVILE – REGIONE IN MOVIMENTO, ALLEANZA DI CENTRO – PIONATI – ADC, CASINI – UNIONE DI CENTRO, GRANDE SUD (Circoscrizione Campobasso) nonché il contrassegno e la Lista Regionale IORIO PRESIDENTE – PER IL MOLISE; del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 21/09/11 con cui è stata riammessa alla competizione elettorale il contrassegno e la lista Molise Civile nella circoscrizione di Campobasso.

D) del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 20/09/11 con cui è stato riammesso alla competizione elettorale il candidato Nicola Eugenio Romagnuolo della lista Progetto Molise

(Circoscrizione Campobasso).

E) delle operazioni elettorali e dei Verbali delle Sezioni Elettorali di Campobasso e di Isernia, ivi comprese le relative Tabelle di scrutinio e gli atti allegati delle Sezioni meglio indicate nel ricorso e dei verbali di correzione dei dati elettorali dei singoli seggi sottoscritti dagli uffici Centrali circoscrizionali di Campobasso e di Isernia .

F) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con particolare riferimento all'ammissione delle liste provinciali e regionali e dei singoli candidati come contestati con le censure elencate nel ricorso, nonché dei conseguenti provvedimenti ed operazioni di inclusione dei simboli delle suindicate liste nelle schede elettorali, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti,

nonchè in subordine, per la correzione dei risultati elettorali relativi alla suddetta consultazione e correzione dei Verbali di proclamazione degli eletti..

quanto al ricorso n. 395 del 2011:

delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del rinnovo del Consiglio della Regione Molise svoltesi il 16 e 17 Ottobre 2011, ed in particolare:

A) del Verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall'Ufficio Centrale Regionale di Campobasso in data 11 novembre 2011, relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Molise del 16 e 17 ottobre 2011 nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati.

B) dei Verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali delle Province di

Campobasso ed Isernia ed in particolare quelli di proclamazione degli eletti consiglieri nelle liste proporzionali rispettivamente del 15 novembre 2011 (Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso) e del 14 novembre 2011 (Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia), nonché di tutti gli atti istruttori ivi richiamati nonché di ogni atto conseguente o connesso, anche non conosciuto.

C) dei provvedimenti adottati dall'Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Circoscrizionali di Campobasso e di Isernia con cui sono stati ammessi alla predetta competizione elettorale i contrassegni e le liste provinciali PROGETTO MOLISE – IORIO PRESIDENTE, MOLISE CIVILE – REGIONE IN MOVIMENTO, ALLEANZA DI CENTRO – PIONATI – ADC, CASINI – UNIONE DI CENTRO, GRANDE SUD (Circoscrizione Campobasso) nonché il contrassegno e la Lista Regionale IORIO PRESIDENTE – PER IL MOLISE; del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 21/09/11 con cui è stata riammessa alla competizione elettorale il contrassegno e la lista Molise Civile nella circoscrizione di Campobasso.

D) del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 20/09/11 con cui è stato riammesso alla competizione elettorale il candidato Nicola Eugenio Romagnuolo della lista Progetto Molise (Circoscrizione Campobasso).

E) delle operazioni elettorali e dei Verbali delle Sezioni Elettorali di Campobasso e di Isernia, ivi comprese le relative Tabelle di scrutinio e gli atti allegati delle Sezioni meglio indicate nel ricorso e dei verbali

di correzione dei dati elettorali dei singoli seggi sottoscritti dagli uffici Centrali circoscrizionali di Campobasso e di Isernia .

F) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con particolare riferimento all'ammissione delle liste provinciali e regionali e dei singoli candidati come contestati con le censure elencate nel ricorso, nonché dei conseguenti provvedimenti ed operazioni di inclusione dei simboli delle suindicate liste nelle schede elettorali, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti, nonché in subordine, per la correzione dei risultati elettorali relativi alla suddetta consultazione e correzione dei Verbali di proclamazione degli eletti..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise e dell'Ufficio centrale elettorale regionale c/o Corte di Appello di Campobasso e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso c/o Trib. di Campobasso e di Consiglio Regionale del Molise e di Angelo Michele Iorio e di Luigi Velardi e di Mario Pietracupa e di Antonio Chieffo e di Antonio D'Aimmo e di Michele Scasserra e di Vincenzo Niro e di Riccardo Tamburro e di Nicola Eugenio Romagnuolo e di Giuseppe Sabusco e di Angiolina Fusco e di Gianfranco Vitagliano e di Nicola Cavaliere e di Filoteo Di Sandro e di Franco Giorgio Marinelli e di Lucio De Bernardo e di Domenico Izzi e di Vincenzo Bizzarro e di

Regione Molise e di Ufficio Centrale Elettorale Regionale Presso La Corte di Appello di Campobasso e di Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Campobasso c/o il Tribunale di Campobasso e di Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Isernia c/o il Tribunale di Isernia e di Angelo Michele Iorio e di Luigi Velardi e di Mario Pietracupa e di Antonio Chieffo e di Antonio D'Aimmo e di Michele Scasserra e di Vincenzo Niro e di Riccardo Tamburro e di Nicola Eugenio Romagnuolo e di Giuseppe Sabusco e di Angiolina Fusco e di Gianfranco Vitagliano e di Nicola Cavaliere e di Filoteo Di Sandro e di Franco Giorgio Marinelli e di Lucio De Bernardo e di Domenico Izzi e di Vincenzo Bizzarro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 maggio 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In FATTO.

Il 16 e 17 ottobre 2011, si sono svolte le operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Molise:

L'esito ha visto vittorioso il candidato presidente Angelo Michele Iorio, con un totale di 88.811 voti personali validi (il 46,77% del totale), con un distacco di appena 948 voti dal primo dei non eletti,

Paolo di Laura Frattura, il quale ha ottenuto 87.863 voti personali validi (pari al 46,27% del totale).

Con il ricorso 405 del 2011, Nicola Pettorossi, in qualità di cittadino elettore della Regione Molise, ha impugnato:

il verbale di proclamazione degli eletti, sottoscritto dall'ufficio elettorale regionale, e quelli degli uffici elettorale provinciali;

i provvedimenti con i quali detti uffici hanno ammesso alla competizione elettorale le seguenti liste provinciali: PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE; ALLEANZA DI CENTRO-PIONATI-ADC; CASINI-UNIONE DI CENTRO-UDC; GRANDE SUD; nonché la lista regionale IORIO PRESIDENTE-PER IL MOLISE;

il provvedimento dell'ufficio regionale elettorale del 21.9.2011, con cui è stata riammessa alla competizione elettorale la lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO;

il provvedimento dell'ufficio regionale elettorale del 20.9.2011, con cui è stato riammesso alla competizione elettorale il candidato Nicola Eugenio Romagnuolo, della lista PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE;

le operazioni elettorali e i verbali delle sezioni elettorali di Campobasso e Isernia, comprese le tabelle di scrutinio e degli atti allegati, relativi a gran parte delle Sezioni elettorali, tra cui i verbali di correzione dei dati elettorali dei singoli seggi, sottoscritti dagli uffici elettorali provinciali di Campobasso e Isernia.

In via subordinata, poi, il ricorrente ha chiesto la correzione dei

verbali di proclamazione degli eletti.

I medesimi atti, in via principale e subordinata, sono stati impugnati anche con ricorso n.395 del 2011, da altri otto ricorrenti, nella medesima qualità di cittadini elettori.

I ricorsi possono essere riuniti, ai fini della decisione, per l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Con ambedue i ricorsi si sostiene, in sostanza, che:

1.- alcune liste e alcuni candidati dovevano essere esclusi dalla competizione, e ciò dovrebbe comportare l'illegittimità dell'intera operazione elettorale; in particolare:

1.1.- la lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO (che ha ottenuto 7108 preferenze ed un candidato eletto al Consiglio regionale) sarebbe stata illegittimamente ammessa, non avendo raccolto il numero minimo di sottoscrizioni valide, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.108 del 1968;

E' la prima parte del primo motivo di ricorso.

Più in particolare, tale lista avrebbe depositato 1033 sottoscrizioni, di cui 23 doppie e 20 irregolari, così come accertato dall'ufficio elettorale circoscrizionale di Campobasso, anche in sede di riesame, e quindi esclusa; solo l'ufficio regionale elettorale provvedeva poi a riammetterla, ritenendo valide 1003 sottoscrizioni; mancherebbe inoltre la data di presentazione della lista dall'elenco principale delle sottoscrizioni; l'elenco 6, con 17 sottoscrizioni, andrebbe annullato perché privo di autentica; per 5 sottoscrizioni non risulterebbe allegato il certificato elettorale; per 1 sottoscrittore (Mitro Maurizio)

mancherebbe l'indicazione del documento di identificazione; per 4 sottoscrizioni l'autenticazione sarebbe avvenuta solo con esibizione documento codice fiscale, quindi senza foto; per 113 sottoscrizioni non risulterebbe indicato il tipo del documento di identificazione, ma solo il numero; per 5 sottoscrizioni sarebbe indicata una data di nascita errata; per 6 sottoscrizioni sarebbe stato indicato un luogo di nascita errato; per 39 sottoscrizioni sarebbe stato indicato un nome errato.

1.2.- il medesimo vizio di illegittima ammissione avrebbe dovuto riguardare la lista regionale IORIO PRESIDENTE-PER IL MOLISE;

E' la seconda parte del primo motivo di ricorso.

Questa lista è stata ammessa con 1356 sottoscrizioni, ma avrebbe, secondo i ricorrenti, ben 568 sottoscrizioni invalide. In particolare, dall'elenco 20 non sarebbero state sottratte 12 sottoscrizioni, che risulterebbero, invece, cancellate dallo stesso ufficio elettorale regionale; il certificato elettorale collettivo non sarebbe valido, perché privo di data, per 209 sottoscrizioni; il certificato elettorale collettivo non sarebbe valido perché privo di luogo di nascita per 48 sottoscrizioni; alcuni elenchi di sottoscrizioni sarebbero privi di luogo e data di autenticazione, per un totale di 46 sottoscrizioni invalide; non risulterebbe allegato il certificato elettorale per 5 sottoscrizioni; mancherebbe l'indicazione del documento di identificazione per 3 sottoscrizioni; sarebbe stato utilizzato solo il codice fiscale, quindi un documento senza foto, come documento di identificazione per 3

sottoscrizioni; nel caso di una sottoscrizione risulterebbe cancellato il documento d'identificazione; in quello di un'altra il numero del documento d'identificazione sarebbe incompleto; per 185 sottoscrizioni non sarebbe stato specificato il tipo di documento d'identificazione, ma indicato solo il codice alfanumerico; in due sottoscrizioni non sarebbe indicato il Comune di iscrizione nelle liste elettorali; per 15 sarebbe indicato un luogo di nascita errato; per 7 sarebbe errata la data di nascita; per 54 il nome errato; in 2 sottoscrizioni l'elettore avrebbe firmato nello spazio di altro sottoscrittore.

1.3.- il medesimo vizio di illegittima ammissione avrebbe avuto riguardare la lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO (che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto);

E' la terza parte del primo motivo di ricorso

La lista ha avuto 1364 sottoscrizioni. Gli elenchi, tuttavia, pur giunti tra loro tramite punte metalliche e timbri, all'inizio sarebbero stati separati, perché la prima pagina di ogni elenco non sarebbe stata riempita, manifestando quindi una soluzione di continuità. Per tale ragioni sarebbero illegittime 803 sottoscrizioni.

2.1.- il vizio di illegittima ammissione avrebbe avuto riguardare anche la lista provinciale ALLEANZA DI CENTRO-PIONATI-ADC (che ha ottenuto 7291 voti e 1 consigliere eletto);

La lista ha avuto 1223 sottoscrizioni. Di queste, 486 firme sarebbero state autenticate da Pasquale Corallo, nella qualità di consigliere provinciale, nonostante egli fosse anche candidato nella stessa lista.

2.2.- anche il candidato eletto Nicola Eugenio Romagnuolo (che ha ottenuto 2895 voti), della lista provinciale PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE, sarebbe stato illegittimamente ammesso alla competizione, con provvedimento dell'ufficio regionale elettorale del 20.9.2011, sulla base di un'invalida accettazione della candidatura;

E' il motivo 2.2. del ricorso, proposto in via subordinata al 2.1. lett.

A) sull'ammissione della lista provinciale PROGETTO MOLISE – IORIO PRESIDENTE. Secondo i ricorrenti, il pubblico ufficiale non avrebbe indicato le generalità del dichiarante, cioè del candidato, ma le proprie.

2.3.- sarebbero stati ammessi illegittimamente anche 16 candidati della lista provinciale PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE (che ha ottenuto 9480 voti e 1 consigliere eletto: Nicola Eugenio Romagnuolo, appunto), e quindi la stessa lista, anche per questo ulteriore motivo, non avrebbe dovuto partecipare alle elezioni;

Ciò, in quanto tutti i candidati della lista sarebbero stati identificati con la formula “della cui identità sono certo”, senza indicazione di alcun documento di riconoscimento e senza altra dichiarazione.

2.4.- si denuncia l'illegittima ammissione anche di 6 candidati della lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO-UDC (che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto);

Tutti i candidati della lista sarebbero stati identificati senza indicazione delle modalità di identificazione; inoltre per Gabriele Davide mancherebbe la firma del candidato, oltre al luogo e alla data di accettazione della candidatura;

2.5.- è infine censurata anche l'ammissione di 7 candidati della lista provinciale GRANDE SUD (10.245 voti e 2 consiglieri eletti).

Tutti i candidati della lista sarebbero stati identificati senza indicazione delle modalità di identificazione.

- 3.- Terzo motivo di ricorso: a prescindere dalla illegittima ammissione di alcune liste e candidati, anche le operazioni di voto e le successive verbalizzazioni sarebbero state caratterizzate da insanabili incongruenze, tali da inficiare l'attendibilità dell'esito elettorale.

Sotto il profilo indiziario, tali incongruenze sarebbero testimoniate dalla notevole presenza di voto disgiunto, cioè attribuito ad un candidato presidente non collegato alla lista votata (in particolare, il candidato Iorio ha ottenuto il 9,55 % di voti in meno delle liste provinciali a lui collegate; mentre per Frattura tale percentuale è dell'8,57% in più); sarebbero poi testimoniate dall'elevatissimo numero di schede nulle (ben 5.894), che sarebbe stato determinato in larga misura dalla violazione dell'articolo 2 della legge n.43 del 1995, da parte dei seggi elettorali, nel ritenere ammissibile in molti casi il voto disgiunto; inoltre, gli uffici stessi avrebbero evidenziato un rilevante numero di incongruenze, nel senso che, nei dati comunicati dalle varie sezioni, la somma dei voti espressi in favore dei candidati è risultata spesso superiore alla somma totale dei voti espressi. Tale ultima circostanza avrebbe determinato la decisione, da parte dell'ufficio provinciale di Campobasso, di disporre una verifica sulla base delle tabelle di scrutinio. Anche l'ufficio provinciale di Isernia avrebbe rilevato le medesime incongruenze, disponendo un analogo

controllo in ben 32 sezioni. Al termine di tali accertamenti, non tutte le contraddittorietà tra i dati sarebbero state sanate in ben 16 sezioni della Provincia di Isernia e in quasi tutte quelle della Provincia di Campobasso; pur tuttavia, invece di procedere al riconteggio delle schede, si sarebbe proceduto ugualmente alla proclamazione degli eletti, ritenendo insanabili i casi in cui l'incongruenza era presente anche nei dati delle tabelle elettorali. Tali irregolarità avrebbero una dimensione tale da inficiare tutto il risultato elettorale, a prescindere da una puntuale prova di resistenza (e viene richiamato, in proposito, un precedente del Consiglio di Stato, sentenza n.5670 del 2011).

- 4.- Nel quarto motivo di ricorso, si evidenzia che il risultato elettorale, inoltre, sarebbe stato falsato da una serie di errori, sia in fase di scrutinio da parte dei seggi elettorale sia in fase di trascrizione da parte degli uffici provinciali e centrali, tali da invertire l'esito elettorale, sottraendo al candidato Frattura ben 4.444 voti, che così sarebbe risultato vincitore.

Con decreti presidenziali nn.50 e 60 del 13.12.2011 e nn.1 e 2 del 13.1.2012, è stata disposta una verifica istruttoria, incaricando dell'incombente le Prefetture di Isernia e Campobasso.

All'udienza pubblica del 17.5.2012, la causa è passata in decisione ed è stato successivamente letto, in udienza, il dispositivo della presente sentenza.

In DIRITTO.

Questioni di rito, o comunque preliminari.

1.- In via preliminare, occorre dare atto che, nel corso del

procedimento, con atto depositato il 26.3.2012, i ricorrenti hanno rinunciato al motivo relativo all'azione subordinata, tesa alla correzione del risultato elettorale (motivo di cui a pag.70 del ric. n.395/2011), qui indicato come quarto motivo di ricorso; con atto depositato in pari data, anche il sig. Nicola Pettorossi ha rinunciato al medesimo motivo di ricorso relativo all'azione subordinata, tesa alla correzione del risultato elettorale (motivo di cui a par.68 del ric. n.405/2011).

Ne consegue l'estinzione parziale del ricorso, con riferimento alla domanda rinunciata (cfr. sul punto Cons. di Giust. Amm. Reg. Sic. Sentenza n.1073 del 9 agosto 2010, secondo cui la rinuncia al ricorso, finanche se irrituale, avendo carattere estintivo, ha un effetto di arresto prevalente rispetto a tutte le altre cause di inammissibilità dell'azione).

Con atto depositato il 22 marzo 2012, i resistenti si sono opposti alla rinuncia, nei limiti in cui essa avrebbe comportato l'interruzione delle operazioni di verifica, con riferimento al riconteggio dei voti, ed alla attribuzione corretta dei medesimi.

Con tale opposizione, i ricorrenti incidentali hanno precisato che la verifica sarebbe comunque tornata utile alla propria azione incidentale, in quanto la verifica, che nel frattempo era in corso, stava dimostrando, a loro dire, un sensibile aumento di voti in favore di Iorio, e ciò, sia con riferimento al voto nullo sia con riferimento al voto disgiunto, indicato al 2 motivo di ricorso (quello relativo alla illegittima ammissione di altre liste provinciali diverse da IORIO

PRESIDENTE, MOLISE CIVILE e CASINI-UNIONE DI CENTRO-UDC); e se Iorio avesse raggiunto la percentuale di legge (il 55% o il 60%) aumentato i propri voti del numero di 5633, così come indicato nel ricorso incidentale, la stessa composizione del Consiglio Regionale si sarebbe modificata in favore del Presidente e degli ulteriori consiglieri (appartenenti al suo raggruppamento), salendo così a 19 consiglieri, con conseguente diminuzione di quelli di minoranza.

Nessun motivo incidentale, tuttavia, è stato ritualmente e specificamente articolato in modo tale da vanificare la domanda di annullamento dell'intera operazione elettorale.

Tanto è vero che solo con l'opposizione del 22.3.2012 i ricorrenti incidentali hanno insistito nel riconteggio, nella speranza che ciò avrebbe vanificato anche, peraltro, il solo secondo motivo di ricorso, cioè quello relativo alla illegittima ammissione di candidati di alcune solo tra le liste provinciali.

Ciò nonostante, con decreto n.12 del 3 aprile 2012, il Presidente ha ritenuto di non pronunciarsi sull'istanza di rinuncia da parte dei ricorrenti (implicante la richiesta di interruzione dell'istruttoria e di anticipata fissazione dell'udienza di trattazione), ritenendo la questione preliminare riservata al Collegio; conseguentemente, gli opposenti hanno visto soddisfatto il loro interesse alla prosecuzione dell'istruttoria.

E' evidente che, con una mera opposizione alla interruzione dell'istruttoria, i ricorrenti incidentali non possono modificare,

peraltro in modo del tutto generico, e senza il rispetto delle forme e dei termini di rito (cfr. l'art. 42 c.p.a.), il contenuto del ricorso incidentale, che mirava solo alla complessiva ed indiscriminata correzione del risultato in favore del Presidente Iorio; e quindi, appunto, avente carattere accessorio rispetto alla censura di correzione totale del risultato elettorale.

Ne consegue l'improcedibilità anche del ricorso incidentale proposto in data 4.1.2012, sia nel ricorso n.395/2011 sia in quello n.405/2011, a seguito della rinuncia a quello principale cui era accessorio.

Come noto, infatti, se vi sono ragioni preclusive dell'esame della fondatezza del ricorso principale, diventa improcedibile il ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò per il nesso funzionale di accessorietà che lega il ricorso incidentale a quello principale (cfr. Consiglio di Stato a. plen. 10 novembre 2008 n. 11).

Nel caso di specie, per quanto illustrato, il nesso di accessorietà funzionale era relativo proprio alla domanda rinunciata, cioè a quella tendente alla correzione del risultato elettorale.

I ricorrenti incidentali, infatti, si limitano a prospettare un numero di voti (5633), i quali sarebbero dovuti essere attribuiti al candidato Iorio (e invece sarebbero stati dichiarati nulli, attribuiti solo alla lista provinciale collegata, o per errore attribuiti a Frattura), con riferimento, però, all'insieme indistinto di tutti le liste ammesse; non v'è nessuna prospettazione specifica, con riguardo al caso di eliminazione di almeno una delle liste, e all'effetto che tale eliminazione avrebbe sull'intera competizione elettorale.

Con la conseguenza che il medesimo ricorso incidentale apparirebbe del tutto generico, ove riferito al primo o al secondo motivo di ricorso; imponendo una inammissibile opera di sostituzione da parte del giudice nell'adempimento dell'onere di allegazione di parte.

1.2.- I controinteressati hanno altresì formulato questione di Costituzionalità degli articoli 129 e 130 del c.p.a., laddove non estendono la possibilità di immediata impugnazione a tutti gli atti del procedimento preparatorio delle elezioni, ritenuti immediatamente lesivi, e non solo agli atti di esclusione delle liste e dei candidati.

In sostanza, l'interesse sotteso all'eccezione è quello di ottenere l'inammissibilità, per tardività, del ricorso principale, con il quale l'ammissione di alcune liste è stata impugnata solo al termine del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

A tal fine, i controinteressati estendono la loro eccezione di incostituzionalità (pag. 10 del controricorso) a tali norme, di cui agli articoli 129 e 130 del c.p.a., laddove introducono solo una facoltà di immediata impugnazione, lasciando cioè ferma la possibilità di gravare gli atti di esclusione anche in seguito, unitamente alla proclamazione degli eletti.

Da tali premesse deriva, oltre alla manifesta infondatezza, anche la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.

Quanto alla manifesta infondatezza, in realtà la previsione normativa ha introdotto la possibilità non l'obbligo di immediata impugnazione, proprio in ragione delle esigenze garantistiche delle posizioni

giuridiche immediatamente lese (come illustrato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 7 luglio 2010 n.236, quindi all'indomani della pubblicazione del c.p.a. nella gazzetta ufficiale, il 2.7.2010).

Ed è proprio nell'ottica della garanzia di tutela effettiva delle posizioni giuridiche azionate che si giustifica la facoltà di anticipare l'azione giudiziaria nel solo caso di ricorsi avverso l'esclusione.

Solo la posticipazione dell'impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati, alle fasi successive allo svolgimento delle elezioni, preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost..

Ciò, atteso che, in caso di esclusione, si verifica già l'irrimediabile arresto procedimentale, per i rappresentanti delle liste e per i candidati esclusi.

Tanto è vero che l'articolo 129 comma 1 ha limitato la possibilità (non l'onere) dell'impugnazione immediata solo in favore dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.

Nel caso di illegittima ammissione di altre liste o candidati, invece, c'è quantomeno la possibilità che la propria lista, legittimamente ammessa, vinca ugualmente le elezioni, nonostante la partecipazione di chi è stato illegittimamente ammesso.

Prevale, ad avviso del Collegio, in ogni caso, l'inammissibilità della questione, atteso che - anche nella remota ipotesi di un accoglimento con sentenza additiva, che introducesse addirittura l'onere, e non solo

la facoltà, di immediata impugnazione, e che lo estendesse addirittura ad ogni elettore della Regione, e non solo ai candidati e delegati delle liste ammesse (con tutte le conseguenze in ordine al pregiudizio che deriverebbe all'esigenza di celerità del procedimento elettorale) - comunque, nel presente giudizio, i controinteressati non potrebbero eccepire la tardività del ricorso principale, visto che un termine di decadenza non può decorrere prima del momento in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. per una soluzione analoga, seppure con argomentazioni in parte diverse ed ulteriori, Consiglio di Stato, sentenza n. 5345 del 2011).

1.3.- Un'altra censura di rito, emersa nel corso del giudizio ed evidenziata dalle parti in sede di discussione orale, riguarda la presunta estinzione, per improcedibilità, dell'intero ricorso principale, a seguito della rinuncia all'azione tesa alla correzione dei risultati elettorali.

Si evidenzia, in proposito, quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 130 del c.p.a., secondo cui, *“il tribunale amministrativo, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto”*.

Da ciò, deriverebbe, secondo i controinteressati, che il Tar potrebbe correggere, ma non annullare le operazioni e gli esiti elettorali; ed avendo i ricorrenti rinunciato alla correzione, il ricorso sarebbe ormai tutto estinto, non solo in parte.

Tale interpretazione, tuttavia, appare, all'evidenza, del tutto incostituzionale, in quanto priverebbe di tutela proprio i casi in cui i vizi del procedimento elettorale sono talmente gravi o, comunque, di natura ed incidenza tale, da non permettere la correzione del risultato finale.

Si tratterebbe, del resto, di un'interpretazione fortemente limitativa della sovranità popolare, piuttosto che dei poteri del giudice.

Difatti, il potere di correzione è quello più incisivo, poiché sostituisce, pure in casi opinabili ed in virtù di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali, la decisione del giudice a quella dell'elettore.

Nel caso di annullamento, viceversa, massima è la garanzia per il corpo elettorale, atteso che proprio ad esso viene rimessa nuovamente la decisione in ordine alla scelta dei propri rappresentanti.

Lo stesso avviene, ad esempio, anche nel campo del diritto civile, nel rapporto tra poteri del giudice ed autonomia privata: anche qui il potere correttivo del giudice è molto più incisivo sulla volontà delle parti che non il potere di annullamento; il cui esercizio, in sostanza, rende le parti libere di regolamentare di nuovo o in modo diverso i propri interessi, piuttosto che lasciarle vincolate ad un rapporto di contenuto diverso.

Si vuole dire, in sostanza, che l'eterointegrazione delle manifestazioni di volontà costituisce una limitazione dell'autonomia, maggiore rispetto alla sanzione dell'annullamento e della conseguente facoltà di ripetizione: nell'ultimo caso si ritorna ad una situazione di libera

scelta, nel primo no.

Del resto, proprio il diritto amministrativo è paradigmatico di quanto si viene affermando.

Il potere di annullamento appartiene alla giurisdizione generale di legittimità, mentre quello di merito è tipico e speciale, in quanto contiene in sé anche il potere sostitutivo, di correzione, da parte del giudice.

Ed ecco che, in tal modo, si comprende agevolmente il perché il legislatore abbia previsto, nell'articolo 130 cit., il solo potere di correzione: si tratta di una previsione espressa di un potere tipico della giurisdizione di merito, che implica perciò anche il potere, minore e generale, di annullamento dell'atto; per semplificare, nel più è ovviamente contenuto il meno.

1.4. – Altra questione preliminare, in quanto comunque incidente sui poteri del giudice nel decidere la presente controversia, che è stata sollevata dai controinteressati, e diffusamente discussa in udienza pubblica, riguarda: 1) da un lato, la circostanza che i ricorrenti, avendo rinunciato al motivo inerente la correzione del risultato (il quarto), avrebbero rinunciato anche al terzo motivo (contenente la richiesta di annullamento sulla scorta dell'elencazione di tutta una serie di irregolarità che evidenziano una non corrispondenza tra i voti totali espressi dagli elettori e quelli attribuiti al totale dei candidati), atteso che così avrebbero comunque rinunciato al riconteggio dei voti; 2) dall'altro, che, in ogni caso, l'annullamento non potrebbe essere pronunciato sulla scorta di mere irregolarità non invalidanti,

atteso che la funzione delle forme imposte dalla legge, ed assunte per violate dai ricorrenti, avrebbero comunque raggiunto lo scopo (ed è stato richiamata, in proposito, la previsione di cui all'articolo 21 octies della legge n.241 del 1990).

Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che i ricorrenti hanno rinunciato al riconteggio dei voti alla luce dei vizi, contenuti nel quarto motivo di ricorso (che avrebbero determinato la correzione dei risultati in favore del candidato Frattura), e non alle censure (peraltro ampiamente confermate dall'istruttoria della Prefettura) contenute nel terzo motivo (e relative alle gravi incertezze, in ordine alla correttezza delle operazioni, derivanti dai numerosi casi di incoerenza tra le somme dei voti espressi e quelle dei voti assegnati ai candidati, nelle varie sezioni elettorali; che priverebbero di attendibilità l'esito dell'intera competizione elettorale, e determinerebbero, pertanto, una illegittimità caducante, ovvero l'annullamento delle operazioni).

Quanto al secondo aspetto, relativo alla cavillosità priva di sostanza delle censure in merito all'ammissione delle liste e dei candidati, se ne rimanda la trattazione al punto immediatamente seguente, cioè all'esame del primo profilo di merito, per esigenze di chiarezza.

Con l'avvertenza che saranno trattati per primi i motivi ritenuti assorbenti, in ragione della soddisfazione dell'interesse azionato e non rinunciato.

Questioni di merito.

1.- Appare fondato il motivo relativo alla illegittima ammissione della lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO

(che ha ottenuto 7108 preferenze ed un candidato eletto al Consiglio regionale), non avendo raccolto il numero minimo di sottoscrizioni valide, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.108 del 1968.

Le elezioni regionali si sono svolte con il sistema proporzionale con correttivo maggioritario (L. n. 43/95).

Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dall'art. 2 della legge 108/68, come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base delle liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (art. 1, comma 2, L. n. 43/95).

Un quinto dei consiglieri regionali, invece, è eletto con il sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, cioè sulla scorta del cd. listino (art. 1, comma 3, L. n. 43/95).

L'articolo 15 della legge n.108 del 1968 disciplina lo spoglio, l'attribuzione dei seggi secondo i quozienti provinciali e regionale, i premi di maggioranza.

In sostanza, è sufficiente la vittoria del cd. listino regionale del candidato Presidente, per ottenere, il premio di maggioranza in Consiglio regionale (cd. Tatarellum, dal nome del primo firmatario della legge n.43 del 1995, che ha introdotto questo sistema maggioritario all'interno di quello proporzionale previsto dalla previgente legge n.108 del 1968).

Ne consegue che, al fine di valutare la prova di resistenza o

comunque l'eventuale effetto perturbante determinato dalla illegittima partecipazione di liste o candidati, è sufficiente fare riferimento allo scarto di 958 voti tra i candidati a presidente delle liste regionali, Michele Iorio, eletto, e Paolo di Laura Frattura, primo dei non eletti.

I candidati alla Presidenza della Giunta regionale sono i capilista delle varie liste regionali (cd. listini) ed è proclamato eletto, tra questi, chi ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Gli articoli 9 della legge n.108 del 1968 e 1 della legge n.43 del 1995, inoltre, disciplinano modi e termini della presentazioni dei candidati e delle liste provinciali e regionali, nonché del collegamento necessario tra queste.

Tale disciplina vale per tutte quelle Regioni che non si sono avvalse del potere introdotto dall'art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha attribuito al legislatore regionale, previa approvazione dei nuovi statuti, la competenza a disciplinare il procedimento elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (cfr. C. Cost. 5 giugno 2003, n. 196).

In attuazione della predetta disposizione costituzionale di cui all'art. 122 è stata emanata la legge 2 luglio 2004, n. 165, che fissa i principi fondamentali che limitano la potestà legislativa regionale.

In particolare, l'articolo 5 della legge cost. n.1 del 1999, ha stabilito che "Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge

costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.”.

In virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, la disciplina delle elezioni regionali è integrata inoltre dalle norme in materia di elezioni comunali e provinciali, in quanto compatibili (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1176 del 27 settembre 1996).

1.2.- Ciò premesso, in ordine alla disciplina di riferimento ed allo scarto di voti necessario per modificare il risultato elettorale, nel ricorso si sostiene che la lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO avrebbe depositato 1033 sottoscrizioni; che, già all'atto della presentazione, l'ufficio circoscrizionale di Campobasso aveva deciso di non ammettere tale lista alla tornata elettorale, in quanto aveva riscontrato 23 doppie sottoscrizioni e 20 sottoscrizioni irregolari, così accertando la validità di un numero di sottoscrizioni inferiore a mille, decisione confermata anche in sede di riesame; solo l'ufficio regionale elettorale provvedeva poi a riammetterla, ritenendo valide 1003 sottoscrizioni; mancherebbe inoltre la data di presentazione della lista dall'elenco principale delle

sottoscrizioni; l'elenco 6, con 17 sottoscrizioni, andrebbe annullato perché privo di autentica; per 5 sottoscrizioni non risulterebbe allegato il certificato elettorale; per 1 sottoscrittore (Mitro Maurizio) mancherebbe l'indicazione del documento di identificazione; per 4 sottoscrizioni l'autenticazione sarebbe avvenuta solo con esibizione documento codice fiscale, quindi senza foto; per 113 sottoscrizioni non risulterebbe indicato il tipo del documento di identificazione, ma solo il numero; per 5 sottoscrizioni sarebbe indicata una data di nascita errata; per 6 sottoscrizioni sarebbe stato indicato un luogo di nascita errato; per 39 sottoscrizioni sarebbe stato indicato un nome errato.

Sull'autentica delle sottoscrizioni degli elettori che presentano ciascuna lista, l'articolo 9 della legge n.108 del 1968, ai commi 2 e 3, prevede che *“le liste devono essere presentate: ... b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (è il caso della Regione Molise); ...la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto”*.

Sulle formalità di autentica, è bene ricordarlo, era intervenuto il d.l. n.29 del 2010, non convertito, che all'articolo 1 comma 2, aveva previsto che *“Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.*

108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata'.

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2, del d.p.r. n.445 del 2000, *“l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.*

Premesso che è risultato vano il tentativo, con il citato d.l., da parte del legislatore, di rendere meno formale l'autentica delle firme elettorali, rispetto al paradigma generale, contenuto nell'articolo 21 del d.p.r. n.445 del 2001; occorre rilevare che, in tali casi, siamo di fronte a forme pubbliche certificative, destinate a fornire prova legale e vincolata (salvo querela di falso) dell'attività di accertamento compiuta dal pubblico ufficiale.

In sostanza, siamo al di fuori del sistema del libero convincimento del giudice e della prova comunque desumibile anche al livello indiziario

e presuntivo (cfr., nel senso che l'autenticazione non è un mero mezzo di prova, anche Tar Brescia, sentenza n. 1775 del 2012; confermata in appello da Consiglio di Stato, sentenza n. 1889 del 2012).

Quello che il legislatore vuole evitare è proprio l'opinabilità della questioni circa l'autentica della firma.

E' quindi una contraddizione in termini avallare una lettura sostanzialistica, che, di fatto, andrebbe a sostituire il regime di prova legale con quello di libero convincimento del giudice; quindi a circondare di incertezza ed opinabilità quella che invece il legislatore ha disegnato come forma solenne, proprio per garantire la certezza e l'insindacabilità (se non mediante querela di falso) del mezzo di prova.

In tal senso, non possono essere accolte le difese dei controinteressati, laddove mirano ad introdurre l'applicazione dell'articolo 21 octies co.2 della legge n.241 del 1990, anche nell'ambito della potestà certificativa della pubblica amministrazione, laddove tesa a formare prove legali di conoscenza, e quindi sottratta, necessariamente, proprio a quella valutazione del giudice che, viceversa, il paradigma di cui all'articolo 21 octies cit. mira ad introdurre.

Per tali ragioni, la giurisprudenza ha inquadrato gli adempimenti, previsti dalla vigente disciplina in materia di presentazione ed autentica delle candidature e delle sottoscrizioni, nella categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali o vincolate, in quanto sono formalità procedurali che non ammettono equipollenti, perchè

L'ordinamento riconnette unicamente al fatto della loro precisa osservanza il valore di prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il valore giuridicamente tutelato (cfr. Consiglio di Stato n.5011 del 2005).

In realtà, la difesa dei controinteressati ha tentato di invocare il paradigma del 21 octies cit. per tentare una lettura sostanzialistica sia della invalidità delle forme di certificazione delle sottoscrizioni (aspetto testè evidenziato) sia della invalidità della proclamazione degli eletti e di tutte le operazioni elettorali, derivante dalla illegittima ammissione delle liste con meno sottoscrizioni di quelle previste.

A tale ultimo scopo, si è sostenuto, in sintesi, che la funzione di raccolta delle firme è solo quella di verificare una minima rappresentatività delle liste.

Quindi, una volta che quelle stesse liste, che si assumono illegittimamente ammesse, hanno ricevuto, come nel caso di specie, un gran numero di voti e conquistato anche dei seggi in consiglio regionale, sarebbe una lettura eccessivamente formalistica, e contraria alla funzione sostanziale della raccolta delle firme, ritenere che non avessero quella rappresentatività minima già nella fase preparatoria.

Queste considerazioni suggestive non tengono conto del fatto che, nell'ambito del complesso procedimento elettorale, la fase della presentazione delle liste ha caratteri di autonomia rispetto alla fase della votazione, in particolare quanto ai soggetti operanti: rispettivamente le formazioni politiche e il corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.3212 del 2001, resa, peraltro, con

specifico riferimento proprio ad una controversia relativa ad una precedente competizione elettorale per l'elezione del consiglio regionale del Molise; controversia in cui, sia in primo che in secondo grado, sono state accolte gran parte delle censure analoghe a quelle proposte dagli odierni ricorrenti: allora il ricorrente era proprio il candidato Michele Iorio, oggi controinteressato).

E' evidente che l'impegno e la funzione politica, l'attivismo, che si esercita con la sottoscrizione di una lista di candidati è ben diverso da quello che si esercita con il semplice voto di preferenza tra liste e candidati già ammessi.

Con la previsione di un numero minimo di sottoscrizioni si vuole assicurare che la lista abbia una certa rappresentatività politica, già prima della fase elettorale, proprio per evitare, tra l'altro, il fenomeno del proliferare di liste di disturbo, inventate, come noto, nei primi anni del secolo scorso e che hanno l'effetto di sviare il voto degli elettori.

La sovranità popolare, nelle due distinte fasi di presentazione delle liste e di voto, si esercita con funzioni e forme differenti, che pertanto sono tra loro autonome e non possono essere artificialmente sanate l'una dall'altra (nulla toglie ad esempio che, in sede di elezione, una lista possa ricevere meno voti rispetto al numero di soggetti che l'hanno sottoscritta in sede di presentazione; soprattutto se si è trattato di una lista di disturbo, che non ha sortito l'effetto sperato).

Di qui l'importanza della fase preparatoria della raccolta delle firme a sostegno delle liste e dei candidati, nonché delle sue forme funzionali

alla prova certificata della loro genuinità.

La tesi sostanzialista, poi, non può ovviamente spingersi al punto di ritenere lo stesso limite legale delle 1000 firme, come un limite mobile, e rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

Esso è stato fissato per legge e se ne impone pertanto il rispetto da parte di tutte le coalizioni.

Viceversa si determinerebbe una grave quanto evidente disparità di trattamento tra le liste che sono state escluse, nella procedura elettorale in questione, e quelle che, viceversa, sono state illegittimamente ammesse.

Tutti aspetti in grado di incidere, alterandolo, sull'esito finale del voto.

Il principio di stabilità del risultato elettorale non può spingersi al punto di violare espressamente e palesemente la legge.

Solo il rispetto delle rigide e solenni forme previste da quest'ultima, del resto, garantiscono la parità di trattamento e mettono al riparo la volontà dell'elettore da indebite ed opinabili valutazioni eteronome.

Ciò premesso, e tornando all'analisi delle singole censure del motivo di ricorso in esame, dalla verifica disposta in corso di giudizio, con decreto presidenziale, è emerso che in realtà le sottoscrizioni presentate a sostegno della lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO non sono 1033, come dichiarato dagli stessi presentatori, ma 1038, perché ce ne sono altre 5 nel foglio principale, cui vanno aggiunte quelle degli elenchi contenuti nei 61 atti separati.

E' emerso tuttavia che, effettivamente, l'intero elenco n.6, contenente

17 delle 1038 sottoscrizioni ritenute regolari dall'ufficio elettorale, ha una autenticazione priva di timbro e firma (cfr. l'allegato n.2 al verbale di verifica n./395-405 del 30 gennaio 2012).

Si tratta di un dato grave, certo ed incontrovertibile: v'è assoluta inesistenza della dichiarazione di autentica.

Mancando la sottoscrizione, infatti, manca la stessa imputabilità della dichiarazione al pubblico ufficiale.

Ne consegue che l'atto certificativo è inesistente.

Pertanto, dalle 1038 sottoscrizioni riscontrate dalla Prefettura, ne devono essere detratte 17, per un totale provvisorio di 1021.

1.3. – Con la seconda censura del motivo in esame, si denuncia la circostanza che 23 sottoscrizioni sarebbero state doppie, nel senso che i medesimi elettori avrebbero precedentemente sottoscritto la presentazione di altre liste, oltre a quella provinciale in esame, nonostante l'espreso divieto sancito dalla legge n.108 del 1968, all'articolo 9.

Dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale del 19 settembre 2011, ore 15,30, risulta evidente la presenza di 23 doppie sottoscrizioni: altrettanti elettori, prima di sottoscrivere la presentazione della lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO, hanno sottoscritto altre liste presentate all'ufficio elettorale in data o ora antecedente.

Ai sensi dell'articolo 9 co. 4 della legge n.108 del 1968, “nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati”.

Sottraendo, pertanto, tali 23 sottoscrizioni, che non potevano essere

nuovamente apposte, da quelle 1021, di cui sopra, si ottiene la cifra di 998, inferiore rispetto al limite di 1000 firme, previsto dall'articolo 9 lett. b) della legge n.108 del 1968; risultato, peraltro, che aveva già riscontrato l'ufficio elettorale circoscrizionale, che aveva pertanto escluso tale lista dalla competizione elettorale.

Anche a seguito del ricorso presentato dai delegati della lista MOLISE CIVILE, l'ufficio elettorale circoscrizionale confermava il dato di partenza di 1021 sottoscrizioni valide, da cui detrarre le 23 doppie, e quindi il dato finale di 998 sottoscrizioni, inferiore alla soglia legale.

Con verbale del 21.9.2011, l'ufficio elettorale regionale, viceversa, ha riammesso la lista, ritenendo valide altre 5 sottoscrizioni (di Marianacci Giuseppe, Berchicci Antonio, Casale Albina, Racchi Giovanni, Pietracca Veronica: firme rinvenute dalla Prefettura, in sede di verificaione, rispettivamente, quelle di Marianacci Giuseppe e Berchicci Antonio negli elenchi 1 e 61, e corrispondenti al vizio del ricorso "nome errato", quelle di Casale Albina, Racchi Giovanni, Pietracca Veronica negli elenchi 30, 33 e 45, e corrispondenti al vizio del ricorso "data di nascita errata"), che però erano state escluse per motivi diversi dalle 17 e 23 sottoscrizioni in questione ("meri errori materiali nell'indicazione del nome o della data di nascita"; infatti non compaiono nei rispettivi elenchi delle 17 firme, di cui all'allegato 2 del verbale di verificaione, e delle 23 firme, di cui al verbale del 19 settembre 2011 dell'ufficio elettorale circoscrizionale).

Ne consegue, allora, con tutta evidenza, così come riscontrato in sede

di verificaione (cfr. pag. 3 della relazione della Prefettura di Campobasso), che, partendo dal dato incontrovertibile (tanto che, oltre alla Prefettura nella verificaione, è stato indicato dagli stessi delegati della lista, nel ricorso amministrativo all'ufficio elettorale, avverso l'esclusione) delle 1038 sottoscrizioni totali presentate a supporto della lista provinciale in questione, e sottratte sia le 17 firme senza autografia dell'ufficiale autenticatore sia le 23 già apposte in calce ad altre liste, si ottiene il numero totale di 998 firme; inferiore al limite di legge e tale da determinare l'illegittimità dell'avvenuta ammissione.

1.4. – I motivi accolti sarebbero pertanto assorbenti, al fine di determinare l'illegittimità dell'ammissione della lista provinciale MOLISE CIVILE dalla competizione elettorale.

Tuttavia, appare fondato anche l'ulteriore motivo relativo a 4 sottoscrizioni la cui autenticazione è avvenuta - così come accertato in sede di verificaione - solo con l'esibizione del documento recante il codice fiscale, quindi senza foto.

Difatti, come accertato dalla Prefettura di Campobasso (cfr. pag. 3 della relazione depositata il 26.4.2012), le 1038 sottoscrizioni sono comprensive anche di 4 (3 contenute nell'elenco 15, allegato n.7 della verificaione, ed una nell'elenco 37, allegato n.8 della verificaione) in cui l'autentica della firma è stata effettuata mediante esibizione ed annotazione del solo codice fiscale.

Sul punto, come già evidenziato nell'illustrazione della prima censura, occorre ribadire che la norma che disciplina l'autenticazione delle

firme, posta dall'art 21 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, testualmente elenca quali sono gli elementi che non devono mancare, ad substantiam, affinché si realizzi la funzione certificatoria, con la conseguente efficacia di prova legale: ” *l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive*”;

Tali forme, ad substantiam, sono integrate, per quanto riguarda lo specifico procedimento elettorale, da quelle elencate all'articolo 9 della legge n.108 del 1968.

Come chiarito in precedenza, la mancanza di un elemento essenziale delle forme previste ad substantiam dalla legge, impedisce, rende inesistente e non sanabile, la funzione certificatoria. Proprio la fede privilegiata che la legge riserva alla forma - intesa in senso classico come vestimentum e non come mero veicolo di manifestazione della volontà - della certificazione, rende l'atto privo degli elementi essenziali, radicalmente nullo (più vicino alla categoria dell'inesistenza), inutile e non sanabile; con la conseguenza che non si può consentire la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti, cfr. Consiglio di Stato sentenza 25 luglio 2005 n.3920.

Diverso è, invece, il caso in cui gli elementi essenziali della forma prevista dalla legge ci siano, ma si contesta che essi siano viziati in quanto incompleti, illeggibili, indeterminati, ecc...

Ecco che, solo in tali casi, può residuare un aspetto sostanziale e

funzionale da verificare, di volta in volta, per vedere se l'elemento (presente) è sufficiente e adeguato, se reca dei vizi tali da non adempiere alla sua funzione, oppure se è semplicemente affetto da irregolarità.

Con riguardo all'elemento essenziale costituito dall' "*accertamento dell'identità della persona che sottoscrive*", la giurisprudenza ha già chiarito, in modo del tutto condivisibile, che l'esigenza di certezza strumentale alla fede privilegiata è soddisfatta solo sulla base di una conoscenza diretta da parte del funzionario verificatore o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore; documento che, ovviamente, per consentire una effettiva identificazione deve essere munito di fotografia, arg. da 292 r.d.6 maggio 1940, n.635 (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3212 del 2001).

Non rispetta tali requisiti, all'evidenza, la mera presentazione della tessera recante solo il codice fiscale, senza foto.

Ne consegue che le sottoscrizioni della lista MOLISE CIVILE scendono da 998 a 994.

In sostanza la stessa è stata legittimamente esclusa dall'ufficio elettorale circoscrizionale ed illegittimamente riammessa da quello centrale.

1.5.- L'accoglimento del motivo relativo alla illegittima ammissione della lista provinciale MOLISE CIVILE, determina, di per sé, l'illegittimità dell'intera competizione elettorale.

Come in premessa evidenziato, a fronte di uno scarto tra i due schieramenti, nella elezione diretta del Presidente della Regione, di

appena 948 voti, è palese l'effetto perturbante suscitato dalla illegittima ammissione di una lista collegata al vincitore, che ha deviato su di se ben 7.108 voti, oltre ad aver ottenuto un candidato eletto.

Ad analoghe conclusioni (si trattava di illegittima ammissione di quattro liste, per un totale di 12.496 voti) è giunto, sempre con riferimento alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale del Molise, questo Tribunale amministrativo, con la sentenza n.58 del 2001 (resa su ricorso, tra l'altro, dello stesso odierno controinteressato Michele Iorio), annullando la proclamazione degli eletti e tutte le operazioni elettorali (anche in quel caso c'era stata rinunzia parziale al ricorso con conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali).

Orbene, questo Tribunale amministrativo non ritiene ci siano motivi, nel caso di specie, per discostarsi da tale suo precedente giurisprudenziale, che tra l'altro ha trovato conferma sia nella sentenza di appello n.3212 del 2001 del Consiglio di Stato sia, in larga misura, nella giurisprudenza successiva (tra le ultime, si veda Tar Brescia, sentenza n. 1775 del 2012; confermata in appello da Consiglio di Stato, sentenza n. 1889 del 2012).

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n.43 del 1995, "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.

Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata”.

Ciò vuol dire che, attraverso il collegamento tra le liste provinciali e regionali v'è una presunzione legale di influenza del voto dato alle liste provinciali in favore della lista regionale ad esse collegato e del candidato da questa espresso (tale collegamento peraltro deve essere attestato da dichiarazione conforme dei delegati di ambedue le liste, al momento della presentazione: cfr. i commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge n.43 del 1995, secondo cui: *“La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate”*).

Nel senso che, se un elettore mette una croce sul rettangolo indicante una lista provinciale, nella scheda elettorale, il voto di comunica, ope legis, in favore del candidato presidente della lista regionale ad essa collegata.

La legge non prevede il contrario, salvo il premio di maggioranza.

Quindi, in virtù del collegamento politico al momento della presentazione delle liste, al momento del voto si presume - salvo

espreso voto contrario dell'elettore (che può indicare il candidato presidente di una lista regionale non collegata a quella provinciale votata) - che la scelta della lista provinciale determini analoga volontà in favore della lista regionale collegata.

Questa presunzione legale trova riscontro in un dato d'esperienza, atteso che appare evidente che la gran parte degli elettori sceglierà la lista regionale apparentata politicamente con quella provinciale prescelta, condividendone i programmi e gli ideali.

L'elezione diretta del Presidente della Regione consente, in effetti, il voto disgiunto, tuttavia si tratta di una eventualità residuale, atteso che l'elettore si trova a manifestare il voto per due liste che militano, in realtà, per schieramenti politici in competizione tra loro.

Dai dati indicati negli atti di causa, risulta che, a differenza del candidato Frattura, primo dei non eletti, che ha avuto il 46,27% delle preferenze, a fronte del 37,70% delle liste provinciali ad egli collegate (con uno scarto del 8,57% in suo favore); il candidato eletto Iorio ha ottenuto il 46,77% dei consensi, a fronte delle liste provinciali ad egli collegate, che hanno ottenuto in totale il 56,32% delle preferenze complessivamente espresse (con uno scarto del 9,55% in favore, questa volta, delle liste provinciali).

Questo vuol dire che, a differenza del candidato Frattura, nel caso di Iorio le liste provinciali hanno avuto un ruolo preponderante.

A tal fine, è del tutto indifferente che l'elettore abbia indicato solo la lista provinciale (mettendo una croce sul relativo simbolo) o abbia altresì voluto segnare anche la lista regionale collegata ed il suo

candidato presidente.

Ciò, in quanto l'influenza sul singolo voto, da parte del collegamento politico tra le liste, avviene sulla formazione interna della volontà dell'elettore, non sulle modalità di manifestazione della stessa: essendo per legge del tutto indifferente la modalità di manifestazione di tale voto collegato (cioè indicando solo la lista provinciale oppure anche il candidato presidente), tale influenza non è manifestabile all'esterno da segni inequivoci.

L'elettore che ha votato solo la lista provinciale e quello che ha messo il segno anche sul candidato presidente della lista regionale collegata non hanno per questo subito una diversa influenza da parte dell'apparentamento delle liste, dei loro programmi ed ideali: si tratta di una forma di manifestazione della volontà avente valore neutro, per legge.

Ne consegue che un'eventuale istruttoria, tesa a verificare quanti, tra i voti congiunti (presenti nelle schede votate in favore della lista MOLISE CIVILE, illegittimamente ammessa) rechino, oltre alla preferenza di lista, anche l'espressa scelta del presidente Iorio, non rivela l'influenza e il perturbamento che la illegittima presenza della stessa ha apportato alle manifestazioni di voto in favore del candidato Iorio.

Diverso discorso potrebbe farsi se si verificasse quanti, invece, pur votando la lista provinciale MOLISE CIVILE, si sono poi avvalsi del voto disgiunto in favore del candidato Frattura: ciò potrebbe comportare l'accertamento di quanto anche il ricorrente si sia

avvantaggiato, di fatto, della illegittima ammissione della lista provinciale in questione.

Tale prova, all'evidenza, trattandosi di estendere l'illegittimità censurata nel ricorso anche a discapito dei ricorrenti stessi, doveva essere dedotta in sede di ricorso incidentale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, e pertanto non poteva essere disposta dal Collegio d'ufficio.

Sulla base di tali considerazioni, e soprattutto in mancanza di una specifica impugnazione incidentale sul punto, si è reputata inutile una ulteriore e specifica verifica in tal senso, che avrebbe solo aggravato le spese del procedimento.

Tanto più che, secondo la giurisprudenza, l'effetto perturbante è condivisibilmente determinato dal mero rapporto dei voti attribuiti alla lista provinciale, illegittimamente ammessa e collegata al candidato vincitore, e lo scarto dei voti tra i due candidati.

In tal senso, si ricorda, ancora una volta la sentenza n.58 del 2001, di questo Tribunale amministrativo, nella quale si è giustamente evidenziato che l'eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina l'impossibilità di determinare a chi quei voti sarebbero andati o meno.

Si tratta infatti di voti di elettori il cui comportamento sarebbe sicuramente cambiato (non essendoci più la lista che hanno votato), ma non si può accertare in che modo, proprio perché si ragiona su mere ipotesi legate al comportamento presunto di migliaia di persone, e non su fatti concreti.

In sostanza, il dato analizzato è inficiato proprio dalla presenza della lista illegittimamente ammessa, viceversa non è analizzabile cosa sarebbe accaduto in caso di sua assenza.

I voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa non possono essere considerati alla stregua di voti nulli o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile prevedere ex post e quindi correggere.

Giova precisare che, a tal proposito, nulla c'entra l'autonomia giuridica e quindi la non caducazione automatica del voto diretto al Presidente della Regione, in caso di invalidità di quello attribuito alla lista ad egli collegata.

Un problema di invalidità del voto, caducante o meno quello ad esso collegato, si pone solo in caso di voto illegittimamente attribuito ad una lista legittimamente ammessa.

Nel caso di lista illegittimamente ammessa, viceversa, non si può sapere se quell'elettore, che ha dato il voto alla lista provinciale e al candidato presidente, sarebbe ugualmente andato a votare, se avrebbe votato allo stesso modo, ecc...

In tal senso si è consolidato l'orientamento prevalente della giurisprudenza, che non ha mai smentito l'affermazione di principio avallata da Consiglio di Stato, sentenza n.3212 del 2001 – che, come più volte ricordato, ha confermato la sentenza n.58 del 2001 di questo Tar, su analoghe questioni, riguardanti proprio una precedente tornata elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio della

Regione Molise – .

Tale sentenza, come il caso in esame, riguarda l'influenza perturbante della illegittima partecipazione di una o più liste, e non la circostanza, diversa, della comunicabilità o meno dei vizi tra i voti disgiunti.

Motivo per cui non colgono nel segno le citazioni delle sentenze n. 611 del 2003 del Tar Molise e n.3363 del 2004 del Consiglio di Stato, come presunti precedenti contrari al principio testè illustrato.

Analizzando i vari precedenti giurisprudenziali, la soglia, di indebito perturbamento o illegittima influenza esercitati dalla lista che non doveva essere ammessa, non ha manifestato ovviamente un dato numerico preciso e quindi si riscontrano varie sensibilità da parte degli organi giudicanti, salvo il dato costante della necessità che i voti acquisiti dalla lista illegittimamente ammessa siano prevalenti rispetto ai voti di scarto tra le due coalizioni più votate.

Ecco la ragione, per cui il Collegio ha ritenuto, sopra, di dare ampia esplicazione delle considerazioni che ha svolto per ritenere, nel caso di specie, tale influenza determinante.

Si richiama, a tal proposito, la pressoché costante giurisprudenza, precedente, concomitante e successiva al pronunciamento specifico di questo Tribunale (Tar Molise, sentenza n.58 del 2001), secondo cui, quando l'effetto perturbante è *“tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse”*, le elezioni devono essere annullate (Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 marzo 2001, n. 1343).

In sostanza, bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti

espressi a favore della lista illegittimamente ammessa e verificare se essa sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse (cfr. Cons. Stato, V, 23 agosto 2000, n.4586).

Il precedente del Consiglio di Stato (sentenza n.3212 del 2001), sulle elezioni regionali molisane, è stato espressamente ritenuto meritevole di adesione anche dalla successiva sentenza (n. 2333 del 2002) con la quale il medesimo giudice d'appello ha riformato la sentenza del Tar de L'Aquila, che aveva annullato le elezioni regionali abruzzesi.

Anche in quel caso, il Consiglio di Stato, pur escludendo che l'effetto perturbante dato dalla partecipazione di un singolo candidato possa essere paragonabile a quello di un'intera lista, ha ribadito espressamente che *“l’abusiva partecipazione alla competizione di una o più liste, come nel caso delle elezioni regionali del Molise, risulta senz’altro capace, squilibrando gli assetti politici delle coalizioni contrapposte, ad incidere sulla regolarità del voto, legittima il fondato sospetto che gli esiti della consultazione, in assenza delle liste da escludere, avrebbero potuto essere diversi ed impone, di conseguenza, la ripetizione delle elezioni?”*.

Con la sentenza n.1437 del 2006, il Consiglio di Stato, ribadendo il medesimo principio dell'effetto perturbante dato dalla illegittima partecipazione di una lista, ha confermato Tar Sardegna, sentenza n. 1582 del 2005, nella quale, sempre in tema di elezioni regionali, si richiama espressamente proprio la solita sentenza n.3212 del 2001 del Consiglio di Stato, e quindi la necessità di verificare l'entità del perturbamento, escludendo però, in quel caso, l'annullamento delle

elezioni, atteso che, tra l'altro, la somma dei voti delle liste illegittimamente ammesse era di gran lunga inferiore ai voti di scarto tra le due coalizioni.

Proprio questo requisito, della necessità di una sensibile preponderanza dei voti ricevuti dalla lista illegittimamente ammessa rispetto ai voti di scarto tra i due candidati del maggioritario più votati, sussiste ampiamente nel caso di specie, ed è un criterio che può dirsi costante e pacifico nella giurisprudenza, ai fini della valutazione del rilevante perturbamento in questione.

Da tali precedenti, pur richiamandoli e ritenendoli consolidati, ha tentato di discostarsi il CGA, con la sentenza n.652 del 2008, tuttavia con argomentazioni che s'incentrano più sui limiti di comunicazione dei vizi invalidanti del voto disgiunto che sull'influenza e sull'effetto perturbante della volontà elettorale da parte dell'illegittima ammissione di una lista; tra l'altro, tale sentenza è stata poi oggetto di rimeditazione da parte dello stesso CGA, con successiva sentenza n.98 del 2009, che ha appunto approfondito e ribadito proprio il rilievo di tale effetto perturbante.

Con quest'ultima sentenza, il CGA, confermando la sentenza n.939 del 2008 del Tar Catania, ha annullato interamente le elezioni per aver riscontrato che *“il limite di elasticità del risultato elettorale debba considerarsi senz'altro superato”*, rilevandosi *“un significativo rilievo perturbativo sul complessivo risultato elettorale dell'illegittima ammissione di una o più liste”*.

Laddove non è possibile correggere il risultato elettorale e laddove il coefficiente di inattendibilità del dato stesso supera abbondantemente

lo scarto tra le due coalizioni (come nel caso di specie, ove il rapporto è tra 7108 voti in favore della lista illegittimamente ammessa a fronte di uno scarto di soli 958 voti tra i due candidati a Presidente), il giudice non può sostituirsi alla volontà di così tanti elettori, in nome di una presunta stabilità del dato elettorale, inficiato irrimediabilmente, ma è costretto a ridare la parola all'elettorato.

Proprio in tali termini, del resto, le argomentazioni, contenute nella sentenza n.58 del 2001 di questo Tribunale amministrativo, hanno trovato ampia conferma nella giurisprudenza successiva.

Anche quella parte della giurisprudenza, che si è dimostrata inizialmente più attenta a conservare lo status quo del risultato elettorale (cfr. CGA sentenza n.652 del 2008), ha dovuto poi ripensare, seppure in parte, il proprio orientamento, nel senso di ritenere comunque che, ove il numero dei voti, presi dalla lista illegittimamente ammessa, non sia trascurabile e quindi irrilevante, deve ammettersi che si è verificato un effetto perturbativo di significativo rilievo che non può essere corretto (cfr. CGA, sentenza n.98 del 2009).

Tra le ultime pronunce, in senso pienamente conforme alla sentenza n.58 del 2001 di questo Tar, v'è poi la già ricordata sentenza n. 1765 del 2012 del Tar Brescia (confermata in appello da Consiglio di Stato, sentenza n. 1889 del 2012), nella quale si è affermato che - a seguito dell'illegittima ammissione di una lista che aveva ottenuto appena 268 voti (e nessun seggio) e in considerazione dello scarto tra il candidato Sindaco risultato eletto e la ricorrente di soli 121 voti - diventa

“assolutamente imprevedibile come la presenza della lista illegittimamente ammessa abbia influenzato la distribuzione dei voti dell’elettorato rispetto agli altri candidati Sindaci, (quindi) si impone il rinnovo delle operazioni elettorali con l’esclusione della lista elettorale” in questione.

Tale decisione assume rilievo, in quanto si premura di determinare espressamente anche i limiti del giudicato sostanziale e quindi l’effetto conformativo dell’annullamento degli atti impugnati; giungendo alla conclusione, secondo cui le elezioni dovrebbero ripetersi, esclusa la fase di ammissione delle liste, che non risulta travolta dal giudicato: nel senso che le elezioni debbono ripetersi con le liste già ammesse, e devono restare escluse quelle la cui ammissione è stata annullata dal Tar.

Per il principio utile per inutile non vitiatur, gli atti validi non sono travolti dall’annullamento di quelli invalidi, laddove non siano ad essi collegati da un nesso genetico o funzionale di dipendenza.

A rigore, tale presupposto non dovrebbe sussistere con riguardo agli atti di ammissione delle varie liste elettorali.

Un eventuale annullamento delle operazioni, che travolgesse l’ammissione di tutte le liste, determinerebbe in teoria una regressione procedimentale ben al di là degli atti viziati ed impugnati.

Solo se la mancata ammissione di una lista avesse, ad esempio, fatto venir meno il numero minimo di liste partecipanti, allora l’annullamento di una ammissione avrebbe travolto necessariamente le altre.

V’è da dire, tuttavia, che una simile interpretazione, per quanto

formalmente rispettosa dei principi in materia di procedimento amministrativo, non appare tuttavia trasferibile interamente al procedimento elettorale, senza conseguenze incompatibili con la sua tipicità.

Nel procedimento elettorale, difatti, somma importanza deve riservarsi alla libera manifestazione del voto, che non può essere condizionata da un progressivo condizionamento della scelta dell'elettore, ad opera dell'intervento del giudice; quasi a trattare il procedimento elettorale come quello amministrativo, sottoposto al principio del cd. autovincolo.

Mentre nella fase preliminare, quando il rilievo di una singola lista non è determinabile, e quindi l'esclusione di una o più liste non inficia l'intero procedimento, nel caso di proclamazione degli eletti, quando già si è stabilito che una o più liste illegittimamente ammesse hanno influito in modo determinante sul risultato elettorale, non può non trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione è stato travolto tutto il procedimento elettorale, complessivamente inteso.

Cioè la mancata ammissione di quella lista, come rilevabile solo ex post, è determinante e travolge l'intera procedura.

Da ciò deriva la possibilità di assorbimento degli ulteriori motivi di censura, riguardanti l'illegittima ammissione delle altre liste e candidati, atteso che, dovendosi ripetere tutto il procedimento, sino alla fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale, che conseguentemente deve essere rinnovata anch'essa, non v'è alcun vantaggio per le parti di vedere esclusa in questa sede una lista

contrapposta (cfr. CGA, sentenza n. 98 del 2009: *“la ripetizione ab imis di tutto il procedimento rende privo di interesse, per chiunque, l’esame di ogni ulteriore vicenda relativa a quanto occorso nella precedente tornata, posto che ogni attività andrà comunque rinnovata”*).

2.- In ogni caso, per la sua manifesta fondatezza, merita accoglimento anche il motivo 2.2. del ricorso, secondo cui Nicola Eugenio Romagnuolo, che è stato eletto alla carica di consigliere regionale con 2895 voti, candidato della lista provinciale PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE, sarebbe stato illegittimamente ammesso alla competizione, con provvedimento dell’ufficio regionale elettorale del 20.9.2011, sulla base di un’invalida accettazione della candidatura.

In particolare, il pubblico ufficiale non avrebbe indicato le generalità del dichiarante, cioè del candidato, ma le proprie.

Anche in questo caso, come in quello dell’illegittima ammissione della lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO, la non ammissione del candidato Nicola Eugenio Romagnuolo era già stata disposta dall’ufficio elettorale circoscrizionale di Campobasso, con verbale del 17.9.2011, rilevandosi, appunto, la presenza di una dichiarazione di autentica della sottoscrizione di accettazione della candidatura non conforme al modello normativo, in quanto il pubblico ufficiale (il vice Sindaco di Casacalenda) non ha indicato le generalità del soggetto la cui sottoscrizione doveva essere autenticata, bensì le proprie.

Ed anche in tale circostanza è emerso che l’interessato è stato riammesso dall’ufficio centrale elettorale, con provvedimento del

20.9.2011, ritenendo sufficiente la formula prestampata contenuta nel modello “della cui identità sono certo”, la quale avrebbe fatto chiaramente intendere che il pubblico ufficiale non si riferiva alla propria sottoscrizione, nell'autentica, ma a quella del candidato apposta alla “sovra estesa dichiarazione di accettazione”.

Tale affermazione, evidentemente, contiene un salto logico, nel senso che manca l'indicazione, da parte del pubblico ufficiale, del criterio legale di identificazione dell'autore della sottoscrizione sovra estesa.

Nella dichiarazione, in realtà, il pubblico ufficiale non dichiara di essere certo dell'identità di Nicola Eugenio Romagnuolo (ma solo della propria).

La circostanza che è assente anche l'indicazione di un documento di riconoscimento (che potrebbe, in ipotesi, far risalire all'identità del candidato) milita in favore della totale mancanza della identificazione.

Oltre a quanto già detto nell'analisi del motivo precedente, sulla funzione del rispetto degli elementi formali essenziali dell'autentica, si può precisare che l'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, dispone, tra l'altro, che “...l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, *previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione*, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Nel caso di specie, è mancata proprio l'indicazione delle modalità di identificazione del candidato, essendo la dichiarazione di conoscenza

personale riferita a sé stesso.

Come rilevato in giurisprudenza, la indicazione delle modalità di identificazione costituisce una parte essenziale della autenticazione delle firme, che, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori, deve precisare come l'identificazione è avvenuta (per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale); non può quindi essere consentita, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, la omissione della indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V., sentenza 2173 del 2012).

Si è precisato, altresì, che, in mancanza di tale dato formale, non assume rilevanza la circostanza che l'autenticazione era sicuramente stata preceduta dall'espletamento del procedimento di identificazione e quindi dalla esecuzione delle modalità indicate e previste dal citato art. 21, essendo essa, in ogni caso, priva di un elemento essenziale (Consiglio di Stato, ibidem).

Non si tratta, pertanto, di un eccesso di formalismo, ma di una ipotesi chiaramente in contrasto con le indicazioni sui requisiti di forma provenienti dalla giurisprudenza prevalente; e del resto la circostanza era stata correttamente evidenziata, ai fini dell'esclusione, da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale di Campobasso.

Nel caso di specie, infine, risulta agli atti un documento posteriore all'autenticazione e datato 18.9.2011, in cui il soggetto autenticante (il vice Sindaco di Casacalenda) Piero Tozzi dichiara di aver

effettivamente autenticato la firma del candidato Nicola Eugenio Romagnuolo e di aver indicato, solo per mero errore materiale, le proprie generalità nello spazio riservato alle modalità dell'identificazione (cfr. all.2 dei documenti depositati dalla difesa del controinteressato Iorio in data 16.4.2012).

Ciò premesso, secondo la prevalente giurisprudenza, che il Collegio condivide, le formalità fidefacenti, previste dalla legge per l'efficacia certificativa della dichiarazione di autentica ed indicate all'articolo 21 del d.p.r. 445 del 2000, non ammettono equipollenti e pertanto la loro mancanza non può essere oggetto di sanatoria postuma.

In pratica, non può quindi essere consentita la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5924).

Si può solo ripetere l'atto, purchè nei termini in cui esso deve essere presentato, circostanza che nel caso di specie non risulta avvenuta.

L'accettazione del candidato Romagnuolo, pertanto, mancando di autentica valida è essa stessa non corrispondente al modello legale di cui all'articolo 9 n.2) della legge n.108 del 1968, secondo cui *“la candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata”*.

L'accoglimento di tale motivo determina, ad avviso del Collegio, vista l'illegittima partecipazione di un candidato che non doveva essere ammesso alla competizione elettorale, il medesimo effetto perturbante, di cui si è detto sopra, sia sui voti della lista provinciale che su quelli dei candidati a Presidente della Regione.

Difatti, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.43 del 1995, *“L'elettore*

esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata".

Nel caso di specie, il candidato in questione, Nicola Eugenio Romagnuolo, è stato eletto alla carica di consigliere regionale con 2895 voti di preferenza.

Ciò implica che gli elettori hanno attribuito, oltre che la preferenza alla lista, anche la preferenza specifica in favore di tale candidato.

Ne consegue che, sul piano interno della formazione della volontà (come si è ampiamente chiarito), non indagabile ovviamente dal giudice, resta un dato di ineliminabile di incertezza su cosa avrebbero fatto questi 2895 elettori, se non ci fosse stato il loro candidato preferito (avrebbero votato ugualmente la lista e la coalizione? Sarebbero andati ugualmente a votare?).

Anche qui l'effetto perturbante si presume notevole, considerato che lo scarto tra le coalizioni è stato di appena 958 voti.

E poi a questi vanno aggiunti i 7108 voti di cui al primo motivo accolto.

A tal proposito, questo Tribunale è ben consapevole di un precedente giurisprudenziale, che ha valorizzato la previsione legale di cui

all'articolo 16 della legge n.108 del 1968, che prevede la surroga del candidato eletto, disponendo che *“Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto”*.

Secondo detto orientamento (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.2333 del 2002, in riforma di Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza n.7 del 2002, che viceversa partiva dall'assunto secondo cui *“è impossibile dimostrare se il voto di preferenza sia stato determinato dalla scelta della lista o se, viceversa, proprio la figura dell'incandidabile abbia indotto l'elettore ad accordargli la preferenza, con un effetto di trascinamento sul contestuale voto di lista provinciale e regionale”*), proprio tale previsione impedirebbe l'annullamento di tutte le elezioni, prevedendo uno specifico meccanismo correttivo di conservazione del risultato, in caso, tra l'altro, di indebita candidatura; a differenza, è bene precisarlo, di quanto avviene per il caso di partecipazione illegittima di una intera lista; caso per il quale non è previsto dalla legge alcun meccanismo correttivo.

In sostanza, la previsione legale del meccanismo di sostituzione (la surroga) impedirebbe di poter estendere all'intera operazione elettorale gli effetti dell'invalida partecipazione di singoli candidati.

Tuttavia, questo Tribunale amministrativo rileva che, in realtà, l'incandidabile, a differenza dell'ineleggibile e dell'incompatibile, non può essere oggetto di surroga: tali incapacità giuridiche speciali hanno presupposti e sanzioni del tutto distinte dalla legge.

La previsione delle cause preesistenti o sopravvenute di cui all'articolo 16 della legge n.108 del 1968, più in particolare, deve essere

coordinata con quella di cui all'articolo 69 del d.lgs. n.267 del 2000, che le limita ai casi di ineleggibilità e incompatibilità.

L'incandidabile non può essere surrogato: la sua elezione è irrimediabilmente nulla.

Difatti, è nulla, a norma dell'art. 58, comma 4, del d.lgs. n.267 del 2000, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità; mentre ogni altra ipotesi, sia di ineleggibilità, ex artt. 60 e 61 del d. lgs. cit., sia di incompatibilità, ex artt. 63 e ss., non comporta nullità dell'elezione o della nomina (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.4948 del 2006, che ha affrontato ex professo un caso di ineleggibilità, limitandosi solo a ricordare il proprio precedente n.2333 del 2002, citato).

Proprio come si evince dal percorso motivazionale di alcune approfondite riflessioni giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.4948 del 2006), i dati normativi previsti solo per il caso di ineleggibilità ed incompatibilità non si prestano, secondo il Collegio, ad essere utilizzati anche a sostegno della ininfluenza della incandidabilità sul piano della invalidità dell'intera operazione elettorale: difatti, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. n.267 del 2000, solo nei casi di ineleggibilità ed incompatibilità, è dato allo stesso organo eletto il potere di decidere su tali condizioni (il che postula la validità della sua costituzione, con inconfigurabilità della nullità di qualsiasi operazione elettorale intervenuta).

In tal senso, appare chiara la previsione dell'articolo 69 del d.lgs. n.267 del 2000 (che, indirettamente, chiarisce anche quali siano le

cause, anche sopravvenute, indicate genericamente dall'articolo 16 della legge n.108 del 1968): *“Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta”*.

Cioè, siccome l'ineleggibile e l'incompatibile sono surrogati dallo stesso consiglio eletto, ciò postula che non sia inficiata l'elezione del consiglio stesso; ma ciò, per legge, non vale per l'incandidabile (espressione riferibile estensivamente a tutti i casi di soggetti che non possono essere candidati alle elezioni, quindi anche al caso, come quello in esame, in cui il soggetto vi sia impedito dalla mancanza di una regolare accettazione della candidatura).

Difatti, in caso di incandidabilità, l'articolo 58 comma 4 del d.lgs. n.267 del 2000 prevede che sia (l'organo che ha provveduto alla nomina, nel caso degli assessori, o, per quello che qui interessa) l'organo che ha provveduto alla convalida dell'elezione ad essere tenuto a revocare il relativo provvedimento, non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Ciò vuol dire che, proprio nel caso di incandidabilità, l'argomento utilizzato in favore della salvezza delle restanti operazioni elettorali (ossia la circostanza che il potere di rilevare l'incapacità speciale sia previsto in capo allo stesso organo eletto) milita chiaramente in senso perfettamente contrario: in tal caso il potere è rimesso all'organo che provvede alla convalida degli eletti; nulla autorizza a dire che l'intera

procedura elettorale debba essere necessariamente fatta salva, anzi.

Ciò, perché, rileva il Collegio, la legge, con la previsione della incandidabilità, vuole proprio evitare che la partecipazione di alcuni soggetti alla competizione elettorale possa determinare un condizionamento e turbamento di quest'ultima.

In sostanza, l'incandidabilità non ammette surroga proprio perché risponde ad un'esigenza di evitare lo sviamento dell'elettorato.

Ciò avvalorava il rapporto di influenza tra il candidato e la lista, nel senso che, in caso di ineleggibilità o incompatibilità, i voti sono stati attribuiti a chi aveva legittimazione a partecipare alle elezioni ed è quindi giusto che restino acquisiti alla lista (in favore del primo dei non eletti della medesima); in caso di incandidabilità, viceversa, quei voti sono stati conquistati da chi non poteva partecipare e pertanto non possono andare neanche a favore della lista di appartenenza di quest'ultimo (altrimenti sarebbero fatti salvi proprio quegli effetti che la legge mira a scongiurare con la previsione della incandidabilità).

Ne consegue, che appare preferibile proprio l'orientamento espresso da Tar L'Aquila nella sentenza n.7 del 2002, in quanto più rispettoso dei principi generali.

In sostanza, il Collegio, in virtù delle considerazioni critiche appena svolte, ritiene preferibile l'orientamento più recente, da ultimo espresso dal CGA con la sentenza n.400 del 2010 (la quale, pur pronunciandosi sul caso specifico di una incandidabilità per le ben diverse ipotesi di cui all'articolo 15 della legge n.55 del 1990, afferma principi applicabili, in generale, alla partecipazione alle elezioni di un

candidato che, per una causa o per un'altra, non vi poteva partecipare) .

L'organo giurisdizionale d'appello siciliano, infatti, pur consapevole di non univoci indirizzi giurisprudenziali, ha nuovamente confermato l'orientamento dal medesimo già espresso nella decisione n. 113 del 14 marzo 2000.

In sostanza, il divieto alla candidabilità sancisce - diversamente dalla mera ineleggibilità che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - l'insuperabile impossibilità, per alcuni soggetti, di prender parte fin dall'inizio della procedura alla competizione elettorale.

Esso quindi preclude in radice che il nominativo dell'incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere i voti di preferenza degli elettori.

Da ciò discende che la scheda recante il voto per l'incandidabile è affetta da un vizio tale che *“vi-tiatur et vitiat anche il voto di lista, non risultando ricostruibile ex post, per carenza di una sostanziale autonomia tra il voto di lista e quello di preferenza, l'orientamento volitivo dell'elettore: non è infatti possibile discernere se questi abbia inteso principalmente votare la lista o lo specifico candidato”* (CGA ibidem).

Il CGA ha precisato, altresì, che di tali voti non può esser fatto alcun uso e devono essere considerati tamquam non essent.

Non è consequenzialmente applicabile al caso dell'incandidabile l'istituto generale della surroga, perché questa postula, per l'appunto, l'utilizzabilità del voto di lista (nella specie, come rilevato, non

consentita); mentre, laddove riferita al caso della incandidabilità, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero esser stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l'effetto di un'inammissibile sanatoria contraria alla ratio della legge (cfr. CGA sentenze n.113 del 14 marzo 2000 e n.400 del 2010).

Ne consegue che, nel caso di specie, anche i 2895 voti (oltre ai 7108 del primo motivo) ottenuti dal candidato eletto Nicola Eugenio Romagnuolo, risultano sviati dalla illegittima partecipazione del candidato alle elezioni, sviamento che si riverbera sia sui voti della lista provinciale sia su quelli della lista regionale e del candidato Presidente, per tutte le considerazioni ampiamente sviluppate.

Per un totale di oltre 10.000 voti che rendono ancora più grave l'illegittimo perturbamento che ha subito la competizione elettorale in questione, che pertanto merita di essere interamente annullata, secondo quanto indicato al punto 1.5. della parte in diritto; con conseguente assorbimento di tutti i restanti motivi.

3. – Il riferito assorbimento non impedisce al Collegio, in ogni caso, ad ulteriore sostegno della decisione assunta, di dar conto, altresì, della fondatezza del motivo relativo alla illegittima ammissione della lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO (che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto).

La lista ha avuto 1364 sottoscrizioni.

Secondo i ricorrenti, tuttavia, le sottoscrizioni dei presentatori di lista sarebbero state raccolte, in violazione dell'articolo 9 della legge n.108

del 1968, su fogli mobili non recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati; detti, moduli, in particolare, pur oggi collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione ad un primo foglio contenente tutti gli elementi richiesti dall'articolo 9 cit., al momento dell'apposizione delle firme sarebbero stati separati tra loro e, soprattutto, da esso.

Ad avvalorare ciò, militerebbe anche la circostanza che negli elenchi, la prima pagina, utile per l'inserimento dei dati e le firme dei sottoscrittori, non sarebbe stata utilizzata.

Per tale ragioni sarebbero illegittime 803 sottoscrizioni.

Dal verbale n.4 del 2 febbraio 2012 della Prefettura di Campobasso, è emerso che gli elenchi in questione recano il simbolo della lista solo sul frontespizio; inoltre, tutte le pagine, in formato A4, risultano tra loro spillate e congiunte da un timbro tondo dell'ente locale, lo stesso timbro posto a margine della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha autenticato le firme.

Dal verbale della Prefettura risulta, inoltre, che almeno 803 di queste firme, oggetto della censura in esame, non sono state ritenute invalide per altri motivi dagli uffici elettorali, e quindi devono essere computate in modo pieno nel numero finale (che di esse risulta "comprensivo", cfr. pag. 6 della relazione di verifica), delle 1364 (1361, secondo il riconteggio effettuato dalla Prefettura) firme valide totali in favore della presentazione della lista provinciale in esame.

La Prefettura ha poi rilevato che *“per tutti gli elenchi esaminati risultano forti di spillature pregresse”*.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.108 del 1968, *“La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata ...”*.

Dalle modalità di sottoscrizione e di giunzione verbalizzate dalla Prefettura, emerge che, in effetti, non v'è certezza sulla circostanza che, al momento della sottoscrizione, i fogli già fossero uniti tra loro e, soprattutto, al frontespizio contenente detti elementi.

Tale fondamentale circostanza, del resto, non emerge neanche dalla dichiarazione di autentica delle sottoscrizioni, che, come previsto dal paradigma legislativo, si limita ad attestare l'apposizione delle firme in presenza del pubblico ufficiale; nulla impedisce di ritenere che il timbro e le spille di giunzione possano essere stati messi solo dopo la raccolta delle sottoscrizioni, avvenuta, alla presenza del pubblico ufficiale, ma, possibilmente, sui vari singoli fogli privi del simbolo della lista e dell'elenco dei candidati.

Gli elementi formali di cui all'articolo 9 della legge n.108 del 1968 devono essere ritenuti essenziali, e quindi non possono mancare, rispondendo ad una precisa forma di protezione, una forma-sostanza, che non ammette equipollenti.

Limitandosi al caso in esame, la presenza del simbolo e dell'elenco dei candidati, nel foglio che è destinato a raccogliere le sottoscrizioni, mira a garantire, ex ante e in astratto, la consapevolezza e genuinità della scelta dei sottoscrittori, in ordine alla lista e ai candidati, nel momento in cui si appongono le firme.

Anche qui il problema che la formalità legale mira a risolvere riguarda il profilo della prova.

La genuinità e la consapevolezza di una scelta, appartenendo alla sfera psichica, interiore al soggetto, non possono essere indagate, se non attraverso presunzioni.

Per evitare incertezze e soluzioni ondivaghe, che potrebbero inficiare la celerità ed attendibilità delle competizioni elettorali, allora, il legislatore ha scelto, anche in tal caso, una presunzione legalmente tipica.

Nel senso che, la firma, per essere genuina e consapevole, è necessario che sia apposta in un modulo contenente, tra l'altro, il simbolo della lista e l'elenco dei candidati di quest'ultima.

Non basta allora la mera giunzione dei singoli fogli, se non risulta, sul piano fattuale, in modo incontrovertibile, che, già al momento della sottoscrizioni, il foglio stesso - o altro foglio unito ad esso in precedenza - recasse il simbolo e l'elenco.

L'assenza di tali elementi costringerebbe l'ufficio elettorale prima, ed il giudice poi, ad una lunga e laboriosa indagine (dagli esiti sempre opinabili), circa la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, della lista e dei candidati di cui hanno chiesto l'ammissione.

Tanto più che, nel caso di specie, tra gli elementi rilevati dalla Prefettura, il timbro tondo dell'amministrazione locale ha un rilievo neutro in ordine al momento in cui esso è stato apposto (e quindi in ordine a quando è avvenuta la spillatura dei fogli); viceversa, la presenza di spillature pregresse depone piuttosto in senso contrario

ad una preventiva, stabile e definitiva unione dei fogli rispetto al momento della sottoscrizione.

L'opinione del Collegio, oltre che sul dato normativo e logico-sistemico, trova sostegno anche nella giurisprudenza.

Difatti, anche gli orientamenti meno formalistici, in ogni caso, impongono, proprio a tutela della genuinità e consapevolezza delle manifestazioni di volontà, che, allorchè si utilizzino moduli diversi dal modello legale e privi delle indicazioni della lista e dei candidati, è perlomeno necessario che il frontespizio, contenente i dati della lista, sia collegato ai fogli spillati "tramite un richiamo sostanziale", costituito da "scritte o simboli inequivocabili", funzionali allo scopo del legislatore di assicurare che ciascun presentatore sia effettivamente cosciente di quanto sottoscrive, a garanzia della sua piena consapevolezza in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione (cfr. tra le tante, Tar Napoli, 14237 del 2010; Consiglio di Stato, n.6545 del 2006).

Nel caso di specie, è agevole rilevare che manca assolutamente alcun richiamo alla lista promossa, nei singoli fogli, diversi dal frontespizio e giunti ad esso con spille in metallo e con il timbro tondo dell'ente locale.

Inoltre, è d'importanza non secondaria evidenziare che, nel caso di specie, il pubblico ufficiale ha autenticato solo le firme apposte sui fogli privi del simbolo e dell'elenco dei candidati, poiché i frontespizi, inusualmente, non risultano completati e firmati (sono i primi fogli lasciati in bianco così come indicato nel ricorso); ciò ad ulteriore

riprova della mancanza di collegamento, finanche mediante la mera dichiarazione di autentica (cosa che, lo si ribadisce, secondo al giurisprudenza, non sarebbe stata sufficiente, in mancanza di un collegamento sostanziale, su ogni foglio; non avendo, appunto, la mera autentica la funzione né l'idoneità ad attestare che i fogli, al momento della sottoscrizione, erano uniti al primo, contenente il simbolo e la lista).

Ne consegue che, in accoglimento di questo ulteriore motivo di ricorso, si deve dichiarare che le firme che hanno promosso l'ammissione della lista provinciale in esame sono di gran lunga inferiori al limite legale di mille, previsto dall'articolo 9 della legge n.108 del 1968 ($1364-803=561$).

Con l'ulteriore conseguenza che anche la lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO (che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto) è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale.

Pertanto, lo sviamento e l'inquinamento prodotto dalla illegittima ammissione di liste e candidati provinciali deve essere addirittura riconsiderata, raggiungendo gli oltre 19.000 voti ($7108+2895+9057=19.060$), che rendono ancora più gravi le illegittimità rilevate, subite dalla competizione elettorale in questione; la quale, pertanto, merita di essere interamente annullata, secondo quanto indicato al punto 1.5. della parte in diritto; con conseguente assorbimento di tutti i restanti motivi.

4.- Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della rinuncia parziale al ricorso, salvo quelle

relative alla verifica svolta dalle Prefetture di Campobasso ed Isernia, che saranno liquidate con separata ordinanza, le quali debbono essere poste a carico dei resistenti e dei controinteressati, in solido e in parti uguali tra loro, in virtù dei principi di causalità e di soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi n.405/2011 e n.395/2011, come in epigrafe proposti,

previa riunione:

- dà atto della rinuncia parziale ai ricorsi medesimi e della conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali;
- in parte li accoglie, e per l'effetto annulla la proclamazione degli eletti e gli altri atti presupposti, sino alla fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale, che conseguentemente deve essere rinnovata.

Compensa integralmente le spese di giudizio, tra tutte le parti in giudizio, con esclusione di quelle di verifica, da liquidarsi con separata ordinanza, e che vengono poste sin d'ora integralmente a carico dei resistenti e dei controinteressati, in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Massimiliano Ballorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)